

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA PROVINCIA DI MODENA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO

L'anno 2019 (*duemiladiciannove*) il giorno _____ del mese di _____

tra

il **Comune di Modena**, rappresentato da _____

e

la **Provincia di Modena** rappresentato da _____

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale di Modena, con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, e l'Amministrazione Provinciale di Modena, con deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____, delibere entrambe immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma *4bis*, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Modena e la Provincia di Modena, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario generale, per economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

ART. 2 ENTE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Modena assume la veste di Ente capo convenzione e il Segretario titolare del Comune è individuato anche quale Segretario della Provincia.

ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art.97 del D.Lgs.267/2000, le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Presidente della Provincia.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due Enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal Vicesegretario in servizio presso ciascuno dei due Enti convenzionati.

La sede di servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata è fissata presso il Comune di Modena.

La Provincia di Modena metterà a disposizione del Segretario un ufficio presso i propri locali affinché egli possa adeguatamente svolgere le funzioni per conto dell'Amministrazione provinciale.

ART. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato, il Sindaco e il Presidente della Provincia determinano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART.6

RAPPORTI FINANZIARI

I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni presso ciascuna Amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa a carico del Comune e il 20% a carico della Provincia.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Provincia.

Il Comune invierà ogni sei mesi alla Provincia il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa e al piano di riparto tra i due Enti convenzionati.

La Provincia provvederà al rimborso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di Modena ponendo le eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

ART. 7

DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà scadenza non oltre centoventi giorni dalla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Modena, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del D.Lgs.267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due Enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due Enti, con

deliberazione motivata del Consiglio da comunicare all'altro Ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, del CCNL, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 9
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Modena _____

Per la Provincia di Modena _____